



UNIONE DEI COMUNI
VAL D'HIMERA SETTENDRIONALE
Prov. di Palermo
UFFICIO UNICO TRIBUTI

Prot. Unione dei Comuni N.133 del 26/03/2019

**Al Presidente del Consiglio
del Comune di Scillato
Sede**

**Ai Capogruppo consiliari
del Comune di Scillato
Sede**

**Al Segretario Comunale
Dott. Antonino Russo
del Comune di Scillato
Sede**

**Al Funzionario Responsabile
dell'Area Affari Fin. e Fiscalità Locale
del Comune di Scillato
Rag. Santo di Stefano
Sede**

**Al Revisore dei Conti
del Comune di Scillato
Sede**

Oggetto: Trasmissione proposta delibera: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E SISTEMA TARIFFARIO- ANNO 2019 – COMUNE DI SCILLATO

Il Responsabile dei Tributi Locali dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale incardinato nell'U.U.T. dell'Unione, Dott. Giuseppe Granata nominato con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 3 del 02.01.2019,

Vista la delibera del C.D. N. 6 del 29/01/2014 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è istituito l'Ufficio Unico Tributi dell'Unione;

Vista la delibera del C.D. N.13 del 14/10/2015 , esecutiva ai sensi di legge con la quale si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Caltavuturo , Sclafani Bagni e Scillato del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;

Vista la delibera del C.D. N.26 del 31/12/2015, esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto – Ufficio Unico Tributi – Conferimento Generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – nomina funzionario responsabile dei tributi locali. Proposta di delibera per il C.D. dell'unione e per le G.M. dei singoli comuni associati;

Vista la determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale n. 4 del 2 Gennaio 2019 ad oggetto: " Nomina Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione, struttura di massima dimensione della struttura organizzativa dell'Unione, dott. Granata Giuseppe. Anno 2019";

Considerato che il Comune gestisce il servizio idrico "in economia" e quindi provvede direttamente alla captazione ed alla distribuzione dell'acqua potabile, alla fognatura, al servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;

Considerato che le tariffe vigenti per il servizio idrico integrato, approvate dal Comune, applicate e riscosse sono state finora determinate nel rispetto delle Leggi;

Considerato che l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" ;

Premesso che gran parte della disciplina che regola il consumo di acqua potabile è contenuta all'interno del D.Lg. 152/2006, anche se a partire dal 31 dicembre 2012, il legislatore ha abrogato l'art. 148, cambiando di fatto l'ente autorizzato a stabilire il costo della tariffa dell'acqua in ciascuna regione. Ed infatti, con l'articolo 186-bis della Legge 191 del 2009, il legislatore ha individuato prima nelle Regioni e poi negli ATO, le autorità competenti a quantificare il costo della tariffa dell'acqua.

Premesso che con la Delibera 664/2015 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il nuovo metodo tariffario idrico.

Il provvedimento regola la metodologia che i gestori del Servizio Idrico Integrato (SII, di seguito) – gli operatori responsabili di uno o più tra i servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue – dovranno seguire per la determinazione di cosa e quanto pagheremo con la bolletta dell'acqua, nel periodo 2016-2019.

Preso Atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali per l'anno 2019, è stato rinviato al 28 Febbraio con disposizione data dal decreto del Ministero dell'Interno del con il D.M. 7 Dicembre 2018 e ulteriormente differito dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 con decreto del Ministero dell'Interno con il D.M. 25 gennaio 2019;

TRASMETTE

proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Approvazione Piano Economico e Sistema Tariffario- Anno 2019. –Comune di Scillato**

Ciò per quanto di Vs. competenza

Il Responsabile dell'U.U.T.
Dott. Giuseppe Granata



**Unione dei Comuni
Val D'Himera Settentrionale
Provincia di Palermo**

Proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale di Caltavuturo relativa a: **" SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E SISTEMA TARIFFARIO- ANNO 2019. – COMUNE DI SCILLATO**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TRIBUTI

dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale incardinato nell'U.U.T. dell'Unione, Dott. Giuseppe Granata nominato con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni – Integrazione determina presidenziale n. 3 del 02.01.2019;

PREMESSO CHE:

- L'art.151, comma 1, del TU.E.L. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- La lettera e) del comma 1 dell'art. 172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (cd. Legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali per l'anno 2019, è stato rinviato al 28 Febbraio con disposizione data dal decreto del Ministero dell'Interno del con il D.M. 7 Dicembre 2018 e ulteriormente differito dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 con decreto del Ministero dell'Interno con il D.M. 25 gennaio 2019;

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune gestisce il servizio idrico "in economia" e quindi provvede direttamente alla captazione ed alla distribuzione dell'acqua potabile, alla fognatura, al servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
- Le tariffe vigenti per il servizio idrico integrato, approvate dal Comune, applicate e riscosse sono state finora determinate nel rispetto delle Leggi;

- L'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

VISTI:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del **full cost recovery**, vi sono:

a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);

b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);

c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

- la Commissione Europea, con la comunicazione CQM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:

a) "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo";

b) "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante (per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti) nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione";

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori;

- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale

dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»;

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179112, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziaria di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”*;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che *“L'Agenzia... (ora l'Autorità) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”*;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - *“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera e);*
 - *“predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);*
 - *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);*
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell'art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, specifica, all'articolo 2, comma 1, che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas perseguono altresì le seguenti finalità:
 - a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;*
 - b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;*
 - c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;*
 - d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;*
 - e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE;*

- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali"), un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe.
Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente";
- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico- sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";
- l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995. n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" (50 litri al giorno per individuo) e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi".

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adattato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitoria (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI - 2.

Pertanto,

- **RITENUTO** necessario approvare le tariffe per l'esercizio 2019 secondo le disposizioni emanate dall'Autorità AEEGSI;
- **ESAMINATA** la documentazione allegata ed il calcolo tariffario predisposto;
- **VISTA** la relazione del Responsabile dell'Area LL.PP. – Ambiente e Urbanistica del Comune di Scillato del 26/03/2019 prot. 1281 acquisito al Prot. dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale n. 132 del 26/03/2019 avente ad oggetto "Costi presunti per l'anno 2019 servizi idrici, depurazione e fognatura" (Allegato A);
- **VISTO** il Sistema Tariffario del SII relativo all'anno 2019 (allegato B);
- **VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. n. 44G/1)92 che detta disposizioni in materia di potestà regolamentare degli Enti locali;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Scillato;
- **VISTO** il vigente Regolamento Comunale del Comune di Scillato per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ;
- **VISTO** lo Statuto Comunale del Comune di Scillato;
- **VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra esposto,

PROPONE

1. **DI APPROVARE** la relazione del Responsabile dell'Area LL.PP. – Ambiente e Urbanistica del Comune di Scillato , del 26/03/2019 n prot.1281 acquisito al Prot. dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale n. 132 del 26/03/2019 avente ad oggetto "Costi presunti per l'anno 2019 servizi idrici, depurazione" (Allegato A);
 2. **DI APPROVARE** il Sistema Tariffario del SII relativo all'anno 2019 (Allegato B);
 3. **DI DARE ATTO** che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad IVA nella misura vigente;
 4. **DI APPLICARE** la componente UI1, alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito dalle Deliberazioni AEEGSI n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM
 5. **DI APPLICARE** la componente UI2 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la promozione della qualità contrattuale dei servizi, come stabilito dalla Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/IDR;
 6. **DI APPLICARE** la componente UI3 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, destinata all'erogazione del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione Arera n. 918/2017
6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione all'AEEGSI per gli adempimenti consequenziali

Scillato,

26/03/2019

Il Proponente
Il Responsabile dell'U.U.T.
dell'Unione dei Comuni Val d'Himera
Settentrionale
Dott. Giuseppe Granata

=====

**Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione Val D'Himera Settentrionale
(comuni di Caltavuturo, Sclafani Bagni e Scillato)
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa**

☒ ha espresso parere favorevole.

ovvero

☐ ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

Scillato, 26/05/19

**Il Responsabile dell'U.U.T.
(Dott. Giuseppe Granata)**



=====

**Il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario del Comune di Scillato
in ordine alla regolarità contabile**

☒ ha espresso parere favorevole.

ovvero

☐ ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

ovvero

☐ dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Scillato, _____

**Il Responsabile del Settore
(Rag. Santo di Stefano)**



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Maltarella, n.46 - 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

Prot. n° ~~128~~ del 26 MAR 2019

PROT. UNIONE N° 132 del 26/3/19

AL Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi
Dell'Unione Val D'Himera Settentrionale
Dott. Giuseppe Granata
c/o comune Scillato

E p.c.

All'Ufficio di Ragioneria
Rag. Santino Di Stefano
Sede

Al Sindaco
Giuseppe Frisa
sede

OGGETTO: piano economico finanziario servizio idrico integrato- relazione sui costi del servizio idrico integrato 2019;

a seguito vostra nota protocollo Unione dei Comuni n.57 del 24/01/2019 acquisita al prot.n. 399 del 28/01/2019, con la presente si trasmette quanto in oggetto;



Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio
arch. Francesco Giardina



Comune di Scillato
Città Metropolitana di Palermo

Area LL.PP ed Ambiente
Servizi di Rete e Manutenzione

RELAZIONE SUI COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(Costi presunti per l'anno 2019 , servizi idrici , depurazione)

Ai fini dell'implementazione o dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

1. costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
2. costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
3. eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
4. componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
5. componente relativa ai conguagli.

a) Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa

I costi delle immobilizzazioni sono pari:

- alla componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
- alla componente che rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente *FoNI (Fondo Nuovi Investimenti)*

Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del calcolo del Piano Tariffario sono afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.

Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

b) Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

Ai fini del riconoscimento tariffario, i costi operativi sono definiti come:

- i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento che comprendono i costi relativi ai Servizi, al Personale, alle Materie Prime, Godimento di beni di terzi e altri Oneri di gestione;
- i costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti componenti:
 - copertura dei costi di energia elettrica;
 - copertura dei costi degli acquisti all'ingrosso;

- copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche;
- copertura degli altri specifici costi, che sono a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito, a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, a copertura del costo di morosità, gli oneri locali (es. canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TC)SAP, COSAP, TARSU, IMU).

c) Fondo nuovi investimenti

È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti (FoNI).

il Fondo nuovi investimenti (FoNI) è definito:

- dalla componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti,
- dalla componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto,
- dalla componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi.

d) Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa

- La componente di costo riferita ai costi ambientali è relativa all'attività di depurazione.
- La componente di costo riferita ai costi della risorsa è relativa agli oneri locali alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete.

e) Componente relativa ai conguagli

Sono componenti di costo a recupero di scostamento tra le tariffe effettivamente applicate e una variazione dei volumi fatturati o relative a scostamenti dei costi operativi.

COSTI/RICAVI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

I costi/ricavi del Servizio Idrico Integrato sono riassumibili come di seguito:

Allegato 1 : Ricavi		
Servizio Depurazione		19.000,00
Diritti e Nuovi allacci		400,00
Totale		19.400,00

Allegato 2: Acquisto di Beni		
Acquisto materie prime		
Acquisto beni		
Acquisto acqua da terzi	3.500,00	
Quota mutuo		
Energia elettrica		
Prodotti chimici		
Acquisto materiale vario per manutenzioni	1.000,00	
Totale	4.500,00	

Allegato 3: Acquisto di Servizi		
Stasatura rete fognante		
Gestione impianto di depurazione	4.500,00	
Smaltimento fanghi		
Analisi acque	2.000,00	

Altri servizi	2.000,00	
Ammortamento depuratore		
Servizio autobotte		
Costi per spedizioni fatture e solleciti	1.000,00	
Somministrazione manodopera		
Ammortamento rete idrica		
Assistenza HW e SW		
Spese telefoniche		
Servizi telematici		
Manutenzione stazioni sollevamento		
Manutenzione ordinaria rete idrica		
Manutenzione ordinaria rete fognaria		
Manutenzione ordinaria depuratori		
Manutenzione macchinari		
TOTALE	9.500,00	

Allegato 4 : Prestazioni da Lavoro (ufficio Tributi + Ufficio Manutenzione)			
Operai	2.600,00		
Impiegati	6.000,00		
Lavoro interinale			
Dirigenti	4.000,00		
TOTALE	36.000,00	100%	

Allegato 5 :Gestione Veicoli Aziendali			
Locazione autovetture dipendenti			
Locazione autovetture operai			
Carburante e manutenzioni	2.000,00	100%	
TOTALE	2.000,00	100%	

RIEPILOGO COSTI/RICAVI

allegato	ANALISI COSTI/RICAVI		
1	RICAVI	19.400,00	100%
	COSTI	52.000,00	100%
2	Acquisto di Beni	4.500,00	
3	Acquisto di Servizi	9.500,00	
4	Prestazioni da Lavoro (uff. Tributi + Ufficio Manutenzione)	36.000,00	
5	Gestione Veicoli Aziendali	2.000,00	

Scillato 26/03/2019



**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
arch. Francesco Giardina

Allegato “B”



**Comune di Scillato
Città Metropolitana di
Palermo**

**Sistema Tariffario del
Servizio Idrico Integrato (SII)**

Anno 2019

Approvato con delibera del C.C. n. _____ del _____

SOMMARIO

1. Premesse
2. Riferimenti normativi
3. Esposizione di alcuni citati normativi
4. Componenti dei costo dei servizio
5. Costi e ricavi dei Servizio Idrico Integrato (SII)
6. Rimodulazione tariffaria
7. Conclusioni

1. PREMESSE

Il Comune di Scillato gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) dell'intero territorio comunale mediante la distribuzione di acqua ad usi civili e non, inoltre gestisce il servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue urbane, secondo il modello organizzativo della gestione in economia.

Gli utenti del servizio idrico integrato, attualmente, corrispondono al Comune delle tariffe, elaborate ed approvate nel rispetto delle leggi vigenti.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214" il Governo Nazionale mette le basi per un coordinamento finalizzato all'organico sviluppo di organici sistemi di regolazione tariffaria.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- b) Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- c) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- d) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- e) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999";
- f) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001, n. 52, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici di fognatura e di depurazione per l'anno 2001" ed, in particolare, il punto 1.3 "Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa";
- g) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 dicembre 2008, n. 117, recante "Direttiva per l'adeguamento delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione";
- h) Legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito Legge 481/90) all'art. 2, comma 20, lettera c), che attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie "in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri";

- i) Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito "D.P.R. 116/11"), recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato";
- k) Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 febbraio 2015, n. 39 avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri per la definizione dei costi ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua";
- l) Deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (NITT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso";
- m) Deliberazione 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 - modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" ed il suo Allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (N4TC)";
- n) Deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2011 4488/2013/R/IDR, recante "Esclusioni dal l'aggiornamento tariffario per il servizio idrico per gli anni 2012/2013, terzo gruppo";
- o) Deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento";
- p) Deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR";
- q) Deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico";
- r) Deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante "Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel metodo tariffario idrico (MTI) per l'anno 2015";
- s) Deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato";
- t) Deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, "Approvazione del Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI - 2";
- u) Deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/IDR, recante "Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 86/2013/R/IDR);
- v) Legge Regione Siciliana n. 19 del 11/08/2015 "Disciplina in materia di risorse idriche"

3. ESPOSIZIONE DI ALCUNI CITATI NORMATIVI

Esplicando alcune delle normative citate, bisogna considerare che:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio dei **full cost recovery**, vi sono:
 - a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);
 - b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);
 - c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il Piano per la salvaguardia (delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - **"fare rispettare** gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo";
 - **"fare dei prezzi** dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante (per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti) nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione";
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità 16 funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori(...);
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale

dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio dei recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»;

- l'articolo 154, comma 4, dei d.ps. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/11 dispone che 'il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas»;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che l'Agenzia ... (ora l'Autorità) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio dei recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»;
- l'articolo 3, comma 1, dei D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - "**definisce** le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)" (lettera c);
 - "**predispone** e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)" (lettera d);
 - "**approva** le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizione (...)" (lettera f);
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell'art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, specifica, all'articolo 2, comma 1, che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas perseguono altresì le seguenti finalità:
 - a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;
 - b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;
 - c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;

d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;

e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE;

- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia ha disposto:
 - l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
 - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
 - la cessazione ex lege delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercitare il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.
- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali) un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente";
- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";
- l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che " nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta

direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce e le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi".

Inoltre:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, dei 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MT1 - 2.

4. COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ai fini dell'implementazione o dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

- costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
- costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
- eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
- componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
- componente relativa ai conguagli.

a) Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa

I costi delle immobilizzazioni sono pari:

- alla componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;

- alla componente che rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente FoNI (*Fondo Nuovi Investimenti*)

Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del calcolo del Piano Tariffario sono afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.

Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

b) Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

Ad fini del riconoscimento tariffario, i costi operativi sono definiti come:

- i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento che comprendono i costi relativi ai Servizi al Personale, alle Materie Prime, Godimento di beni di terzi e altri Oneri di gestione;
- i costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti componenti:
 - copertura dei costi di energia elettrica;
 - copertura dei costi degli acquisti all'ingrosso;
 - copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche;
 - copertura degli altri specifici costi, che sono a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito, a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, a copertura del costo di morosità, gli oneri locali (es. canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU).

c) Fondo nuovi investimenti

E' fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti (*FoNI*).

Il Fondo nuovi investimenti (*FoNI*) è definito:

- dalla componente riscossa a titolo di anticipazione per i) finanziamento dei nuovi investimenti;
- dalla componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto;
- dalla componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi.

d) Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa

La componente di costo riferita ai costi ambientali è relativa all'attività di depurazione.

La componente di costo riferita ai costi della risorsa è relativa agli oneri locali alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete.

e) Componente relativa ai conguagli

Sono componenti di costo a recupero di scostamento tra le tariffe effettivamente applicate e una variazione dei volumi fatturati o relative a scostamenti dei costi operativi.

5. COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

I costi del Servizio Idrico Integrato sono dettagliati di seguito:

GESTORE: COMUNE DI SCILLATO
Analisi Costi

RICA VI	
Servizio Depurazione	19.000,00
Diritti e Nuovi allacci	400,00
Totale	19.400,00

COSTI		
Acquisto di beni	4.500,00	8,65%
Acquisto di servizi	9.500,00	18,27%
Prestazioni da lavoro dipendente	36.000,00	69,23%
Consulenze		
Gestione autovetture aziendali	2.000,00	3,85%
Gestione ufficio		
Quota mutuo		
TOTALE	52.000,00	100,00%

Ed in dettaglio:

ACQUISTO DI BENI		
Acquisto materie prime		
Acquisto acqua da terzi	3.500,00	77,78%
Energia elettrica		
Prodotti chimici		
Acquisto materiale vario per manutenzioni	1.000,00	22,22%
TOTALE	4.500,00	100,00%

ACQUISTO DI SERVIZI		
Stasatura rete fognante		
Gestione impianto di depurazione	4.500,00	47,37%
Smaltimento fanghi		
Analisi acque	2.000,00	21,05%
Altri servizi	2.000,00	21,05%
Ammortamento depuratore		
Servizio autobotte		
Costi per spedizioni fatture e solleciti	1.000,00	10,53%
Somministrazione manodopera		
Ammortamento rete idrica		
Assistenza HW e SW		
Spese telefoniche		
Servizi telematici		
Manutenzione stazioni sollevamento		
Manutenzione ordinaria rete idrica		
Manutenzione ordinaria rete fognaria		
Manutenzione ordinaria depuratori		
Manutenzione macchinari		
TOTALE	9.500,00	100%

PRESTAZIONI DA LAVORO		
Operai	26.000,00	72,22%
Impiegati	6.000,00	16,67%
Lavoro interinale		
Dirigenti	4.000,00	11,11%
TOTALE	36.000,00	100%

CONSULENZE		
Amministrative e fiscali		
Tecniche		
Legali		
Notarili		
Del lavoro		
TOTALE	0,00	100%

GESTIONE VEICOLI AZIENDALI		
Locazione autovetture dipendenti		
Locazione autovetture operai		
Carburante e manutenzioni	2.000,00	100%
TOTALE	2.000,00	100%

GESTIONE UFFICIO		
Energia elettrica uffici		
Acqua potabile		
Pulizia ufficio		
TOTALE	0,00	100%

6. TARIFFE ED ALTRI RICAVI

6.1 Metodologia adottata

Obiettivo del presente studio è di procedere ad una rimodulazione tariffaria che garantisca al gestore l'integrale copertura dei costi.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è necessario preliminarmente procedere al computo dei costi registrati.

I costi sono stati ricostruiti prendendo a riferimento le indicazioni dell'Autorità e sono dettagliatamente elencati nel precedente paragrafo "COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO".

Una volta ottenuti i suddetti costi, essi vengono (differenziati per Servizio (Acquedotto, Fognatura e Depurazione).

I costi complessivi per servizio sono stati calcolati dal dettaglio dei costi, ad essi sono stati aggiunti, ripartendoli proporzionalmente, i costi amministrativi e generali di gestione.

L'Obiettivo dei Ricavi che dovranno essere recuperati dalla Tariffa.

TOTALE OBIETTIVO DEI RICAVI QUOTE FISSE		
	€/anno	%
Obiettivo Ricavi Quote fisse		
Obiettivo Ricavi Acquedotto:	10.993,16	57,26%
Obiettivo Ricavi Fognatura:	4.104,00	21,37%
Obiettivo Ricavi Depurazione:	4.104,00	21,37%
TOTALE OBIETTIVO RICAVI	19.201,16	100%

6.2 Sviluppo del piano tariffario

Lo sviluppo del Piano Tariffario, nella strutturazione dei corrispettivi da addebitare all'utente, deve avvenire secondo quanto previsto con i Metodi MTI.

E' fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche.

Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria.

Inoltre i corrispettivi devono essere articolati come segue:

a) **quota fissa**, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione);

b) **quota variabile**, proporzionale al consumo misurato in metri cubi.

6.3 Determinazione della quota fissa

La quota fissa, determinata per ogni servizio, non può essere modulata per scaglioni. Inoltre deve essere espressa in Euro all'anno.

Una volta ottenuti i costi, differenziati per Servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) si determina la quota fissa da applicare a ciascuna utenza per ciascun servizio di cui usufruisce, ricavata calcolando una percentuale che non superi il 20% dei costi dell'ultimo anno consuntivato.

Il numero di utenze risulta essere:

	Domestiche	Altre Utenze	Totale
N. Utenze ACQUEDOTTO	422	48	470
N. Utenze FOGNATURA	429	7	436
N. Utenze DEPURAZIONE	429	7	436

Si è proceduto ad applicare una quota fissa alle Utenze Domestiche ed alle Altre Utenze.

QUOTA FISSA UTENZE USO POTABILE ABITAZIONI GRUPPO A	
	€/Utenza senza IVA
Acquedotto:	18,18
Fognatura:	8,18
Depurazione:	8,18

QUOTA FISSA UTENZE INDUSTRIALI PICCOLE INDUSTRIE : PANIFICI – BAR – RIF. BENZINA GRUPPO B	
	€/Utenza senza IVA
Acquedotto:	90,90
Fognatura:	25,54
Depurazione:	25,54

QUOTA FISSA UTENZE NEGOZI E STUDI GRUPPO C	
	€/Utenza senza IVA
Acquedotto:	18,18
Fognatura:	8,18
Depurazione:	8,18

QUOTA FISSA UTENZE PROVVISORIE PER USO CANTIERE O ALTRO GRUPPO D	
	€/Utenza senza IVA
Acquedotto:	51,64

QUOTA FISSA UTENZE IMPRESE COSTRUZIONI GRANDI INDUSTRIE GRUPPO E	
	€/Utenza senza IVA
Acquedotto:	51,64
Fognatura:	25,54
Depurazione:	25,54

QUOTA FISSA UTENZE AGRICOLE GRUPPO F	
	€/Utenza senza IVA
Acquedotto:	33,56

6.4 Determinazione della quota variabile

La quota variabile, proporzionale al consumo misurato in metri cubi, è configurata come segue:

- una **tariffa agevolata** da applicarsi alle sole utenze domestiche per i consumi di tipo essenziale, ottenuta sottraendo alla tariffa base l'agevolazione. Il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata posto dall'AEEGSI a 30 metri cubi all'anno per utente domestico viene stabilito dall'Ente pari a **60 mc** equivalenti a **164,38** litri/giorno;
- una **tariffa base**, pari al costo unitario medio calcolato sui costi del servizio acquedotto, detratto il gettito delle quote fisse, per metro cubo

$$T_{base} = (Costi - Quota Fissa) / m^3_{conturati}$$

- da uno a **tre scaglioni tariffari di eccedenza**, la cui entità è finalizzata a "compensare" il minor ricavo derivante dall'applicazione della tariffa agevolata ai primi **60 mc** conturati e a penalizzare, attribuendogli i maggiori costi ambientali provocati, i consumi superiori alla fascia base. Le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti e stabilite aggiungendo alla Tariffa base gli ulteriori costi

a) Tariffa agevolata

Per la tariffa agevolata, applicata alle utenze domestiche e ai primi **60 mc**, indicati come "**consumi di tipo essenziale**", si è applicata un'agevolazione pari ad una riduzione della tariffa base dei **20,00 %**.

b) Tariffa base

Considerando i Costi relativi al Servizio Acquedotto:

COSTI Servizio Acquedotto	€ 52.000,00
---------------------------	-------------

Si procede sottraendo la QUOTA FISSA, che ammonta a

Quota Fissa Servizio Acquedotto	€ 10.993,16
---------------------------------	-------------

Poiché i mc conturati risultano essere:

Volume d'acqua conturata	mc. 174.295
--------------------------	-------------

Applicando il calcolo a tale formula:

$$T_{base} = (Costi - Quota Fissa) / m^3_{conturati}$$

- la **TARIFFA BASE DA CALCOLO** risulta €. 0,236 al mc.
- la **TARIFFA BASE MEDIA APPLICATA** risulta €. 0,236 al mc.

c) Scaglioni Tariffari di Eccedenza

Per le UTENZE DOMESTICHE e le NON DOMESTICHE sono stati previsti i 3 scaglioni di eccedenza

TARIFFE UTENZE USO POTABILE ABITAZIONI GRUPPO A		
Tariffa	Scaglioni (mc/anno)	Valori Tariffari - €
Tariffa Agevolata	< 60 mc /anno	0,12
Tariffa Base	61-120 mc/anno	0,15
Prima Eccedenza	121/180 mc anno	0,18
Seconda Eccedenza	181-300mc/anno	0,23
Terza Eccedenza	> 300 mc anno	0,50
TARIFFE UTENZE INDUSTRIALI PICCOLE INUSTRIE : PANIFICI – BAR – RIF. BENZINA GRUPPO B		
Tariffa	Scaglioni (mc/anno)	Valori Tariffari - €
Tariffa Base	< 15 mc /anno	0,12
Prima Eccedenza	16-50 mc/anno	0,14
Seconda Eccedenza	51-100 mc anno	0,30
Terza Eccedenza	> 101 mc anno	0,50

TARIFFE UTENZE NEGOZI E STUDI GRUPPO C		
Tariffa	Scaglioni (mc/anno)	Valori Tariffari - €
Tariffa Base	< 60 mc /anno	0,15
Prima Eccedenza	61-120 mc/anno	0,18
Seconda Eccedenza	121/180 mc anno	0,23
Terza Eccedenza	>181 mc/anno	0,50

TARIFFE UTENZE PROVVISORIE PER USO CANTIERE O ALTRO GRUPPO D		
Tariffa	Scaglioni (mc/anno)	Valori Tariffari - €
Tariffa Base	< 20 mc /anno	0,13
Prima Eccedenza	21-90 mc/anno	0,15
Seconda Eccedenza	91-150mc anno	0,25
Terza Eccedenza	>151 mc/anno	0,30

TARIFFE UTENZE IMPRESE COSTRUZIONI- GRANDI INDUSTRIE GRUPPO E		
Tariffa	Scaglioni (mc/anno)	Valori Tariffari - €
Tariffa Base	< 15 mc /anno	0,40
Prima Eccedenza	16-50 mc/anno	0,70
Seconda Eccedenza	51-100 mc anno	1,50
Terza Eccedenza	> 101mc anno	2,00

TARIFFE UTENZE AGRICOLE GRUPPO F		
Tariffa	Scaglioni (mc/anno)	Valori Tariffari - €
Tariffa Base	< 30 mc /anno	1,00
Prima Eccedenza	51-60 mc/anno	1,80
Seconda Eccedenza	61-120 mc anno	3,80
Terza Eccedenza	> 121 mc/anno	5,00

TARIFFE PER DISATTIVAZIONE UTENZE	
Dentro e fuori il Centro Urbano	€ 20,00
<i>I suddetti importi devono essere maggiorati dell'IVA in vigore</i>	

TARIFFE PER VOLTURA	
Diritti di Voltura	€ 5,00
<i>I suddetti importi devono essere maggiorati dell'IVA in vigore</i>	

6.6 Parte Variabile dei Servizi di Fognatura e Depurazione

La parte variabile delle tariffe del servizio di fognatura e di depurazione deve essere proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni.

Per quanto riguarda le tariffe da applicare per il servizio di fognatura e depurazione si procede, analogamente al servizio di acquedotto, a calcolare le tariffe unitarie come di seguito indicato:

RICAVO PREVISTO DA QUOTA FISSA ACQUE REFLUE	
	€/anno
Quota Fissa Ricavi Fognatura:	4.104,00
Quota Fissa Ricavi Depurazione	4.104,00

$$T_{F/D} = (\text{Costi}_{F/D} - \text{Quote fisse}_{F/D}) / m^3_{\text{conturati}}$$

Le suddette tariffe, ovviamente, saranno applicate alle sole utenze che usufruiscono del servizio fognario/depurativo.

TOTALE COSTI ACQUE REFLUE	
	€/anno
Obiettivo Ricavi Fognatura:	5.883,00
Obiettivo Ricavi Depurazione	8.582,00
TOTALE	14.462,00

TARIFFE ACQUE REFLUE	Corrispettivo unitario
	€/m³
Tariffa Fognatura	0,15
Tariffa Depurazione	0,20

CONCLUSIONI

Con tale struttura tariffaria, basata anche su una verifica di calcolo sviluppata sui volumi effettivamente conteggiati storicamente, si é ottenuta una previsione di gettito che permetterebbe, ipotizzando un mantenimento di volumi storici di consumo di acqua e di volumi storici di acque reflue, la copertura integrale dei costi pari **ad € 52.000,00**